



STATUTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente Statuto è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 24/07/2002 è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 17/03/2009, in vigore dal 19/04/2009;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 14/06/2010, in vigore dal 18/07/2010;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 22/07/2013, in vigore dal 23/08/2013.

INDICE

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.....	1
P R E A M B O L O.....	6
T I T O L O I.....	7
PRINCIPI FONDAMENTALI.....	7
CAPO I.....	7
PRINCIPI FONDAMENTALI.....	7
Art. 1 (Provincia).....	7
Art. 2 (Autonomia).....	7
Art. 3 (Autonomia normativa).....	7
Art. 4 (Popolazione e territorio).....	7
Art. 5 (Comuni della Provincia).....	8
Art. 6 (Circondario).....	8
Art. 7 (Stemma e gonfalone).....	8
Art. 8 (Principi dell'Ente).....	9
Art. 9 (Finalità della Provincia).....	9
Art. 10 (Pari opportunità e rappresentanza di genere).....	11
Art. 11 (Funzioni dell'Ente).....	11
CAPO II.....	11
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI.....	11
Art. 12 (Forme di collaborazione con i comuni ed altri enti).....	11
Art. 13 (Conferimento di funzioni alle comunità montane, alle unioni e associazioni di comuni ed ai circondari).....	12
T I T O L O II.....	12
ORGANI DELLA PROVINCIA.....	12
C A P O I.....	12
INDIVIDUAZIONE.....	12
Art. 14 (Organi).....	12
C A P O II.....	13
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.....	13
Art. 15 (Il Presidente della Provincia).....	13
Art. 16 (Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni).....	14
Art. 17 (Il Vice Presidente della Provincia).....	15
C A P O III.....	15
IL CONSIGLIO.....	15
Art. 18 (Competenze del Consiglio).....	15
Art. 19 (Funzionamento del Consiglio).....	16
Art. 20 (Prima seduta).....	17
Art. 21 (Linee programmatiche).....	17
Art. 22 (I Consiglieri provinciali).....	18
Art. 23 (Partecipazione alle sedute).....	18
Art. 24 (Decadenza dalla carica di consigliere per assenze ingiustificate).....	18
Art. 25 (Il Consigliere anziano).....	19
Art. 26 (Gruppi consiliari).....	19
Art. 27 (Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari).....	20
Art. 28 (Pubblicità delle sedute).....	20
Art. 29 (Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio).....	21
Art. 30 (Convocazione e altre procedure consiliari).....	22
Art. 31 (Commissioni consiliari).....	22
Art. 32 (Commissioni d'indagine).....	23
Art. 33 (Commissioni consiliari speciali).....	23
Art. 34 (Conferenza provinciale delle elette).....	23
Art. 35 (Pubblicità delle spese elettorali).....	24
CAPO IV.....	24

LA GIUNTA.....	24
Art. 36 (Composizione).....	24
Art. 37 (Competenze).....	25
Art. 38 (Funzionamento).....	25
Art. 39 (Sedute della Giunta provinciale).....	26
Art. 40 (Funzioni degli Assessori).....	26
C A P O V.....	27
DISPOSIZIONI COMUNI.....	27
Art. 41 (Responsabilità degli amministratori).....	27
Art. 42 (Indennità di funzione).....	27
TITOLO III.....	27
CAPO I.....	27
Art. 43 (Modalità di gestione delle funzioni ed attività dell'Ente).....	28
TITOLO IV.....	28
ORGANIZZAZIONE.....	28
C A P O I.....	28
ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.....	28
Art. 44 (Principi fondamentali in materia di lavoro).....	28
Art. 45 (Organizzazione degli uffici, dei servizi).....	29
Art. 46 (Conferimento funzioni dirigenziali).....	29
C A P O II.....	30
I DIRIGENTI.....	30
Art. 47 (Competenze dei dirigenti).....	30
Art. 48 (Responsabilità dei dirigenti).....	30
Art. 49 (segretario generale).....	31
Art. 50 (direttore generale).....	31
TITOLO V.....	32
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E ATTIVITÀ.....	32
C A P O I.....	32
GESTIONE DEI SERVIZI.....	32
Art. 51 (Forme di gestione).....	32
C A P O II.....	32
AZIENDE SPECIALI.....	32
Art. 52 (L'azienda speciale).....	32
Art. 53 (Organi dell'azienda speciale).....	33
CAPO III.....	33
ISTITUZIONI.....	33
Art. 54 (L'istituzione per i servizi culturali e sociali).....	33
Art. 55 (Organi dell'istituzione).....	34
Art. 56 (Costituzione e funzionamento dell'istituzione).....	34
Art. 57 (Aspettative, permessi e indennità).....	35
TITOLO VI.....	35
FINANZE E CONTABILITÀ.....	35
Art. 58 (Finanza provinciale).....	35
Art. 59 (Beni provinciali).....	36
Art. 60 (Bilancio di previsione).....	36
Art. 61 (Rendiconto della gestione).....	36
Art. 62 (Collegio dei revisori).....	37
Art. 63 (Sistema dei controlli interni).....	37
TITOLO VII.....	38
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI GARANZIA.....	38
CAPO I.....	38

PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	38
<i>Art. 64 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)</i>	38
<i>Art. 65 (Situazioni giuridiche soggettive)</i>	38
<i>Art. 66 (Consultazioni)</i>	39
<i>Art. 67 (Consulte)</i>	39
<i>Art. 68 (Istanze, petizioni e proposte)</i>	40
<i>Art. 69 (Proposte deliberative ad iniziativa popolare)</i>	40
<i>Art. 70 (Referendum)</i>	41
<i>Art. 71 (Albo pretorio)</i>	42
C A P O II	42
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.....	42
<i>Art. 72 (Pubblicità degli atti)</i>	42
<i>Art. 73 (Forme particolari di pubblicità)</i>	42
<i>Art. 74 (Diritto di accesso)</i>	43
CAPO III	43
IL DIFENSORE CIVICO.....	43
<i>Art. 75 (Istituzione e funzioni)</i>	43
<i>Art. 76 (Elezione)</i>	44
<i>Art. 77 (Ineleggibilità e incompatibilità)</i>	44
<i>Art. 78 (Relazione)</i>	44
<i>Art. 79 (Convenzioni)</i>	45
TITOLO VIII	45
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	45
<i>Art. 80 (Principi generali)</i>	45
<i>Art. 81 (Convenzioni)</i>	46
<i>Art. 82 (ConSORZI)</i>	46
<i>Art. 83 (Accordi di programma)</i>	46
TITOLO IX	47
NORME TRANSITORIE E FINALI	47
<i>Art. 84 (Revisione Statuto)</i>	47
<i>Art. 85 (Regolamenti)</i>	47

PREAMBOLO

La Provincia di Bologna, al fine di valorizzare la Comunità provinciale in tutte le sue componenti e di promuovere lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale, persegue l'istituzione della Città metropolitana.

La Provincia attiva e valorizza accordi con i comuni e gli altri enti locali e, più in generale, esperienze associative volte a favorire e sostenere scelte e azioni di rilevanza metropolitana nel campo della programmazione, della pianificazione, degli investimenti e dei servizi di area vasta.

La Provincia partecipa alla Conferenza metropolitana, istituita dall'accordo siglato il 14 febbraio 1994, e sottopone alle sue valutazioni le iniziative di carattere programmatico e di interesse comune.

La Provincia rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi statali e regionali a cui ha accesso. A tal fine, assume il metodo della programmazione e della concertazione nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Emilia Romagna, alla cui determinazione concorre provvedendo all'attuazione dei relativi piani e programmi, nonché partecipando all'attività legiferante della Regione attraverso la Conferenza regionale delle autonomie locali.

La Provincia, per il ruolo istituzionale che le è proprio ed in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, coordina l'attività della Conferenza metropolitana finalizzata a promuovere ogni utile collaborazione nella partecipazione e gestione delle materie d'area metropolitana nonché nei processi normativi e coordina, nell'ambito delle proprie competenze, l'attività programmatica e gli strumenti di pianificazione dei comuni.

TITOLO I

Principi fondamentali

CAPO I

Principi fondamentali

Art. 1 (Provincia)

1. La Provincia di Bologna esplica la sua autonomia normativa, organizzativa e amministrativa in applicazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi generali ed in particolare da quelle sull'ordinamento degli enti locali, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. La Provincia, nella sua qualità di ente territoriale autonomo di pari dignità con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica, si uniforma ai principi e ai contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 2 (Autonomia)

1. La Provincia di Bologna esercita la propria autonomia, attraverso l'autodeterminazione anche nell'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 3 (Autonomia normativa)

1. La Provincia di Bologna esercita la propria autonomia normativa, attraverso disposizioni regolamentari di carattere funzionale e/o organizzativo.
2. I regolamenti devono uniformarsi ai principi generali fissati dalla legge ed allo Statuto e tendere ad una complessiva e generale unitarietà ed omogeneità.

Art. 4 (Popolazione e territorio)

1. La Provincia di Bologna è costituita dalla popolazione che vi risiede e dal suo territorio.

Art. 5 (Comuni della Provincia)

1 Il territorio della Provincia di Bologna è costituito dai seguenti Comuni: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

2. La Provincia ha per Comune capoluogo la città di Bologna.

Art. 6 (Circondario)

1. In aree caratterizzate da omogeneità storica, socio-economica, culturale, ad iniziativa della Provincia di Bologna ovvero ad istanza dei Consigli comunali interessati, potranno essere costituiti circondari, istituite le assemblee dei sindaci e disciplinate le relative funzioni, sempre che comprendano il territorio di comuni contigui, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a ottantamila abitanti e che comunque l'estensione del territorio sia sufficiente per una ottimale erogazione dei servizi.

2. E' istituito il Circondario di Imola nel territorio dei comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.

3. Il circondario è sede di decentramento di uffici, servizi e funzioni provinciali e di partecipazione della comunità nel rispetto dell'unitarietà di indirizzo del territorio.

Art. 7 (Stemma e gonfalone)

1. Lo stemma della Provincia di Bologna è quello adottato con delibera del Rettorato provinciale n. 2 del 17.01.1933 ed approvato con Regio decreto 6 luglio 1933, trascritto nel libro araldico degli enti morali al vol. I, pag. 371.
2. Nell'uso del gonfalone storico della Provincia di Bologna che riporta gli stemmi dei quindici Comuni già sedi mandamentali, si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.86 pubblicato in G.U. 5.6.86 n. 128.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone storico è riservato esclusivamente alla Provincia. Il Presidente della Provincia ha facoltà di concessione dell'uso della rappresentazione dello stemma da parte di altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale, nei casi di patrocinio e in occasione di manifestazioni e ricorrenze ufficiali.
4. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma.
5. La Provincia espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera Nazionale ed al gonfalone storico anche la bandiera dell'Unione Europea.
6. In particolari occasioni, da definirsi in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, le sedute di Consiglio sono precedute dalla diffusione dell'inno nazionale.

Art. 8 (Principi dell'Ente)

1. La Provincia di Bologna ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Art. 9 (Finalità della Provincia)

1. La Provincia di Bologna, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, propone, promuove e coordina programmi e attività, volte alla rimozione degli squilibri economici e sociali, realizza opere finalizzate allo sviluppo sostenibile ed al progresso civile, culturale, economico, sociale della Comunità che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.
2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) promuove e tutela il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza, alla cultura ed ogni altro diritto della persona;
- b) promuove, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne, attraverso azioni positive, volte a contrastare le discriminazioni e qualunque forma di violenza, a garantire il pieno e sostanziale rispetto della libertà di determinazione, nonché a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano l'effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza;¹
- c) favorisce e tutela l'iniziativa economica pubblica e privata di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- d) promuove la partecipazione della comunità ai procedimenti ed alle attività amministrative, attraverso iniziative sia dei singoli cittadini, sia delle loro associazioni;
- e) promuove il pluralismo associativo e valorizza la funzione sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro, favorendo il volontariato individuale e di gruppo per la promozione di un sistema solidaristico diffuso, anche attraverso la sua partecipazione alla gestione delle strutture di servizio, garantendo qualità e rispetto dei ruoli;
- f) tutela la salute dei cittadini anche favorendo uno sviluppo economico del territorio il cui parametro fondamentale sia la sostenibilità ambientale, attraverso l'integrazione delle problematiche ambientali nelle politiche settoriali, promuovendo la partecipazione sociale nelle azioni di tutela del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio storico culturale, rendendo conto ai cittadini dei risultati raggiunti attraverso rapporti e pratiche di bilancio e contabilità ambientale;
- g) persegue la tutela delle attività culturali locali nelle varie forme espressive;
- h) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo le diverse identità culturali nel rispetto dei principi fatti propri dall'Ente;
- i) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione sia direttamente, sia in collaborazione con scuole di pace, istituzioni culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;
- l) assicura alla Comunità il diritto all'informazione sugli atti e sulle attività in osservanza del principio della trasparenza amministrativa;
- m) assicura alla Comunità la partecipazione alle attività dell'Ente anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme sociali;
- n) indirizza la propria azione, nell'esercizio delle attività e dei servizi, al miglioramento della qualità ed alla applicazione del principio della massima semplificazione amministrativa;
- o) concorre alla cooperazione internazionale e partecipa alla costruzione politica dell'Europa e coopera con i Paesi in via di sviluppo anche, attraverso forme di partenariato tese a sviluppare i processi di crescita economica e civile dei territori;
- p) favorisce interventi concreti a sostegno della popolazione colpita da avversità naturali e conflitti armati;
- q) favorisce scambi culturali con altri popoli attraverso iniziative anche mirate a sostegno di realtà diverse, sia sul piano nazionale che internazionale, realtà altrimenti sconosciute ed isolate;
- r) sostiene processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata.

¹ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 17/03/2009

Art. 10 (Pari opportunità e rappresentanza di genere)²

1. La Provincia, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella composizione della Giunta provinciale, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni tecnico-consultive e degli Organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la stessa abbia controllo o partecipazione³.

2. La Provincia adotta un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali.

4

Art. 11 (Funzioni dell'Ente)

1. La Provincia di Bologna esercita le funzioni e i compiti di programmazione previsti dalla legge.

2. La Provincia esercita, altresì, ogni altra attività indirizzata alla realizzazione dei diritti di cittadinanza, alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della Comunità provinciale.

CAPO II

Rapporti con gli altri Enti

Art. 12 (Forme di collaborazione con i comuni ed altri enti)

1. La Provincia di Bologna individua le forme di collaborazione con i comuni, le loro unioni, le loro associazioni e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione e allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi e si realizzano, mediante concertazioni, accordi, convenzioni ed intese, che possono riguardare anche la costituzione di uffici e servizi comuni.

2 Titolo articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 22/07/2013

3 Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 22/07/2013

4 Comma così inserito come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 17/03/2009

Art. 13 (Conferimento di funzioni alle comunità montane, alle unioni e associazioni di comuni ed ai circondari)

1. Il Consiglio provinciale può affidare alle comunità montane, alle unioni e alle associazioni di comuni ed ai circondari lo svolgimento di proprie funzioni definendo finalità dell'affidamento, durata, forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci.

TITOLO II

Organi della Provincia

CAPO I

Individuazione

Art. 14 (Organi)

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta provinciale. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni consiliari.
3. Sono organi di garanzia: il collegio dei revisori e il difensore civico.
4. Sono organi gestionali: il segretario generale, il direttore generale, il vice segretario generale e gli altri dirigenti dell'Ente.
5. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni e le attribuzioni loro conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II

Il Presidente della Provincia

Art. 15 (Il Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente e sovrintende all'andamento generale per quanto attiene al funzionamento complessivo degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni assegnategli dalla legge e dai regolamenti, ha diritto di iniziativa sulle proposte deliberative e vigila sull'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite alla Provincia di Bologna, attivando i poteri sostitutivi nei confronti di altri enti locali inadempienti.
3. Il Presidente della Provincia, nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali, indossa il distintivo della carica rivestita.
4. Nomina il Vice Presidente e gli assessori con apposito provvedimento che definisce i compiti e le attribuzioni loro affidati, ivi compresa la specifica assegnazione per le pari opportunità tra uomo e donna. Detto provvedimento, firmato dagli stessi per accettazione, viene comunicato al Consiglio provinciale nella seduta di insediamento.
5. Accetta le dimissioni del Vice Presidente e degli assessori e può motivatamente revocarli, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede, nei termini di legge, alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
7. Al Presidente della Provincia, compete, altresì:
 - a) agire e resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, previa deliberazione della Giunta;
 - b) stipulare, previa delibera del Consiglio provinciale, le convenzioni con comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi, nonché le convenzioni costitutive di consorzi;
 - c) stipulare, previa delibera del Consiglio provinciale, convenzioni con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e con altri enti pubblici e privati per l'affidamento di attività e servizi di interesse comune;

- d) indire conferenze di servizio, finalizzate ad accordi di programma, conferenze di pianificazione e accordi territoriali, in ogni caso in cui la competenza per l'indizione non sia riservata ad un diverso organo;
- e) previa deliberazione del Consiglio provinciale in ordine ai contenuti fondamentali, promuovere, concludere e approvare gli accordi di programma;
- f) rappresentare l'Ente nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui fa parte;
- g) indire i referendum deliberati dal Consiglio e promuovere le altre forme di consultazione popolare, proclamandone l'esito;
- h) definire gli indirizzi ed emanare le direttive, sentita la Giunta, per l'individuazione delle collaborazioni esterne ad alta specializzazione necessarie ai fini delle esigenze di flessibilità dell'organizzazione, per il raggiungimento di obiettivi determinati e per lo svolgimento di attività a termine;
- i) nominare le commissioni tecnico-consultive dell'Ente, ad eccezione delle commissioni di gara e delle commissioni di concorso;
- l) definire, sentita la Giunta provinciale, gli indirizzi in ordine all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e servizi provinciali.

8. Il Presidente della Provincia può assegnare ad altri membri della Giunta provinciale ovvero a dirigenti o funzionari le funzioni di cui al comma 7 lettere b), c) ed f). Per le funzioni di cui alla lett. f), in caso di assegnazione a dirigenti, il Presidente definirà gli indirizzi, anche di voto, a cui gli stessi devono attenersi.

9. Il Presidente della Provincia assume gli atti amministrativi di propria competenza comportanti impegno di spesa, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge e della dichiarazione del segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art. 16 (Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni)

1. Il Presidente della Provincia provvede alle nomine o designazioni dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni individuando soggetti in possesso di qualificata e comprovata competenza tecnica o amministrativa. Per ciascuno dei nominati o designati è messo a disposizione dei Consiglieri provinciali il curriculum vitae. Il Presidente della Provincia provvede, successivamente, nella prima seduta utile, ad informare il Consiglio, onde permettere le opportune verifiche in ordine all'osservanza degli indirizzi deliberati. I nominati, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, si presenteranno al Consiglio e, successivamente, una volta all'anno riferiranno al Consiglio circa l'esercizio del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento degli organi. Il Presidente della Provincia può provvedere, con adeguata motivazione, alla revoca dei soggetti di cui sopra e ad accettarne le dimissioni, disponendo la loro sostituzione e dandone successiva informazione al Consiglio, nella prima seduta utile.

2. Ferme restando le incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di legge, non possono essere nominati o designati i consiglieri e tutti coloro per i quali esistano comprovate incompatibilità rispetto agli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

3. I rappresentanti della Provincia che cessano dalla carica allo scadere del mandato del Presidente della Provincia sono prorogati entro i termini di legge.

Art. 17 (Il Vice Presidente della Provincia)

1. Il Vice Presidente della Provincia a termini di legge, sostituisce temporaneamente il Presidente della Provincia, per sopperire ai casi di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinamento dell'attività della Giunta provinciale.

2. Il Vice Presidente della Provincia, nei casi previsti dal comma precedente, svolge le sole funzioni strettamente necessarie ed urgenti per garantire la sostituzione del Presidente e per assicurare il regolare funzionamento della Giunta.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, il Vice Presidente lo sostituisce sino alla elezione del nuovo Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. E' consentito al Vice Presidente di procedere alla eventuale nomina sostitutiva di assessori dimissionari.

C A P O III

Il Consiglio

Art. 18 (Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale di Bologna è composto dal Presidente della Provincia e da trentasei consiglieri.

2. Le competenze del Consiglio provinciale sono stabilite dalla legge.
3. L'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio provinciale è assicurata attraverso una struttura propria dotata di autonome risorse e disciplinata nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli organi. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità per la gestione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio ed alle sue articolazioni in gruppi e Commissioni consiliari per il proprio funzionamento ed in particolare per lo svolgimento delle attività di informazione, di consultazione e di studio.
4. Il Consiglio provinciale determina l'indirizzo politico amministrativo della Provincia di Bologna e adotta gli atti fondamentali. Il Consiglio controlla l'attuazione delle linee programmatiche di cui all'art. 21, mediante verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti delle stesse, avvalendosi anche della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.
5. Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.
6. Il Consiglio accerta e dichiara l'impedimento permanente del Presidente della Provincia ad esercitare la carica rivestita.
7. Il Consiglio verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici in relazione alla forma di gestione prescelta anche attraverso periodiche relazioni della Giunta al Consiglio provinciale.
8. Il Consiglio effettua il monitoraggio degli incarichi assegnati, ai sensi dell'art. 15, comma 7, lett. h), in relazione all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite.

Art. 19 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio provinciale, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, si ispira ai principi della rappresentanza democratica, della trasparenza, della partecipazione e della semplificazione, promuovendo opportune iniziative idonee a conferire efficienza, efficacia ed economicità alle proprie decisioni.
2. Il Consiglio provinciale può svolgersi, in particolari circostanze, da definirsi nel Regolamento per il funzionamento degli organi, in sedi diverse da quella istituzionalmente deputata.

3. Il Consiglio provinciale, al fine di acquisire elementi di valutazione e/o favorire un rapporto diretto con la Comunità provinciale su argomenti di rilevante interesse, può prevedere sedute aperte all'intervento di esterni. Le modalità di partecipazione, convocazione, pubblicizzazione e svolgimento di tali sedute sono demandate al Regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 20 (Prima seduta)

1. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto sono iscritti i seguenti oggetti:

- a) convalida degli eletti e contestuale surroga dei consiglieri dichiarati ineleggibili;
- b) elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
- c) giuramento del Presidente;
- d) comunicazione in ordine alla nomina del Vice Presidente e degli altri membri della Giunta provinciale con indicazione delle rispettive deleghe;
- e) proposta degli indirizzi da seguire per le nomine e designazioni previste dall'art. 15, comma 6;

Art. 21 (Linee programmatiche)

1. Il Presidente della Provincia, nella prima seduta del Consiglio provinciale neo eletto annuncia la data entro cui dovranno essere presentate al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale termine non potrà superare, comunque giorni centoventi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. La partecipazione informata dei consiglieri alla discussione e approvazione delle linee programmatiche è assicurata mediante lo svolgimento di apposita seduta da tenersi comunque non prima di quindici giorni dalla presentazione delle linee stesse. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, anche ai fini di eventuali adeguamenti, viene effettuata, di norma, in occasione delle sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 22 (I Consiglieri provinciali)

1. L'elezione, la durata in carica e lo status giuridico dei consiglieri provinciali nonché il numero di questi sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità provinciale, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato.
3. Ciascun consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro gli argomenti discussi ed approvati dal Consiglio.

Art. 23 (Partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento. In caso di assenza, la giustificazione deve essere comunicata direttamente al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.

Art. 24 (Decadenza dalla carica di consigliere per assenze ingiustificate)

1. La decadenza dalla carica di consigliere provinciale per assenze ingiustificate è finalizzata a tutelare e salvaguardare l'interesse pubblico alla rappresentanza della Comunità ed al funzionamento del Consiglio provinciale.
2. La decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari, in assenza di idonee e valide cause giustificative, può essere promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio, da ciascun consigliere, da qualsiasi cittadino elettore della Provincia di Bologna e da chiunque altro vi abbia interesse.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con apposita delibera adottata a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati ivi compreso il Presidente della Provincia.
4. Sono considerate, a mero titolo esemplificativo, cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari quelle riconducibili a malattia, a motivi familiari, impegni lavorativi, professionali, istituzionali, partitici e sindacali dei consiglieri interessati.

5. Il procedimento di decadenza è avviato dal Presidente del Consiglio per la mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero per intero alle apposite sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

6. Al consigliere sono contestate le assenze ingiustificate e assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per fornire giustificazioni; il Presidente del Consiglio informa il Consiglio medesimo dell'avvenuto avvio del procedimento di decadenza nella prima seduta utile.

7. Qualora il Consiglio non ritenga giustificate e documentate le cause addotte dai consiglieri, nei dieci giorni successivi formula richiamo formale con la maggioranza di cui al precedente comma 3; in caso di ulteriore assenza, sempre ingiustificata, li dichiara decaduti nel rispetto della procedura e dei tempi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 25 (Il Consigliere anziano)

1 Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neoeletto e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri provinciali.

Art. 26 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri provinciali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in Gruppi consiliari formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.

2. I consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio eventuali adesioni ad un gruppo diverso da quello originario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

3. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi costituisce egualmente un gruppo consiliare.

4. I consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi, ai sensi del comma 1, possono formare un nuovo gruppo, autonomo, con la stessa denominazione di un gruppo rappresentato nel Parlamento europeo o nazionale o nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, previa autorizzazione scritta di quel gruppo. Qualora non ricorrano tali condizioni, i consiglieri compongono il gruppo misto, che si costituisce anche comprendendo un solo consigliere.

5. Ai gruppi, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati, in funzione della loro consistenza numerica, secondo criteri di pari opportunità, adeguati locali, attrezzature, risorse finanziarie e, inoltre, assegnato personale per lo svolgimento delle loro attività.

6. I consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato ed eventualmente anche nel corso del medesimo, il proprio Presidente per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. In caso di mancata designazione si considera presidente del gruppo il consigliere anziano del gruppo così come definito dal precedente art. 25.

7. I gruppi consiliari hanno sede, di norma, presso la residenza della Provincia.

Art. 27 (Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. E' istituita la Conferenza dei presidenti dei gruppi per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che richiedano l'esame immediato preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può, altresì, formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio. La Conferenza assume le determinazioni in ordine alle questioni procedurali e di interpretazione delle norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento degli organi.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo o un assessore da questi di volta in volta delegato.

3. La convocazione della Conferenza deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia o da almeno un quinto dei consiglieri provinciali. Nel caso venga richiesta da uno o più presidenti dei gruppi che non rappresentino un quinto dei consiglieri, l'eventuale rigetto deve essere motivato.

Art. 28 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche e sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento degli organi. Tale regolamento prevede i casi in cui la seduta è segreta.

Art. 29 (Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio)

1. Sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio provinciale.
2. Il Presidente del Consiglio, oratore ufficiale dell'Assemblea, la rappresenta nei rapporti con gli altri organi istituzionali e all'esterno, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale. Interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri nonché, assicura, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio:
 - a) convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari, proponendo il calendario dei lavori;
 - b) concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare senza diritto di voto.

4. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza, o impedimento temporaneo e quando venga delegato. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, questi ultimi sono sostituiti, dal consigliere anziano presente. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono di una apposita struttura operativa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, che devono appartenere uno alla maggioranza e uno alla minoranza, sono eletti, mediante separata votazione, per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere iscritta, dal Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno del Consiglio entro dieci giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede, nella stessa seduta, alla nuova elezione del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 30 (Convocazione e altre procedure consiliari)

1. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca il Consiglio stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei presidenti dei gruppi in ordine al calendario dei lavori.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione, entro venti giorni dalla richiesta, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati o il Presidente della Provincia, iscrivendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti.
3. Le procedure concernenti la validità delle sedute e delle convocazioni, i criteri e le modalità di svolgimento delle votazioni, gli adempimenti della prima seduta del Consiglio neoeletto sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli organi.
4. In caso d'urgenza ovvero per motivi straordinari il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattr'ore.

Art. 31 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio provinciale istituisce, con criterio proporzionale, Commissioni consiliari permanenti e/o temporanee determinandone le competenze, la materia, la composizione e l'eventuale durata. Detti organi collegiali ristretti sono costituiti per l'esercizio di attività preparatorie, consultive, propositive, referenti, di garanzia, di controllo, di informazione relative a funzioni e attività attribuite alla competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni di garanzia e controllo, la cui individuazione è stabilita in sede consiliare, sono presiedute da consiglieri indicati dai gruppi consiliari delle minoranze e ad essi appartenenti.
3. Le Commissioni, di cui al presente articolo, sono costituite con rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, realizzata mediante voto plurimo, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo.
4. Il Regolamento per il funzionamento degli organi determina i poteri delle Commissioni, ne disciplina il funzionamento, l'assegnazione dei supporti operativi e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

6. I gruppi consiliari possono avvalersi di un proprio consulente, indicato dal presidente del gruppo, per coadiuvare i consiglieri nelle sedute di Commissione. Gli eventuali oneri sono a carico dei gruppi stessi.

Art. 32 (Commissioni d'indagine)

1. Il Consiglio provinciale, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e con apposita delibera da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, secondo criteri di pariteticità, Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione. Le Commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti e riferiscono al Consiglio nei termini fissati dalla delibera costitutiva.

2. Le sedute delle Commissioni di indagine non sono pubbliche.

3. Al Consiglio compete trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.

Art. 33 (Commissioni consiliari speciali)

1. Il Consiglio provinciale, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, con apposita delibera, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni speciali incaricate di esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'Ente ovvero di predisporre atti di particolare specificità e complessità, anche in deroga alle materie assegnate alle Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti e riferiscono al Consiglio nei termini fissati dalla delibera costitutiva.

Art. 34 (Conferenza provinciale delle elette)

1. E' istituita la Conferenza provinciale delle elette e delle amministratrici ⁵.

2. La Conferenza svolge funzioni propositive in materia di valorizzazione della differenza di genere e di pari opportunità tra uomo e donna. Si raccorda con le realtà esistenti sul territorio per accrescere la presenza ed il ruolo delle donne nelle istituzioni, nella organizzazione sociale, economica e culturale.

⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 14/06/2010.

3. Nel Regolamento di attuazione vengono specificati gli obiettivi e stabilite le modalità di funzionamento della Conferenza⁶.

Art. 35 (Pubblicità delle spese elettorali)

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e, comunque, all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano al segretario generale la dichiarazione preventiva delle spese elettorali, ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.

3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato all'ufficio competente il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio della Provincia di Bologna per la durata di quarantacinque giorni.

CAPO IV

La Giunta

Art. 36 (Composizione)

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore a dodici, i cui requisiti di compatibilità e di eleggibilità, previsti dalla legge, sono accertati, nella seduta di insediamento della Giunta stessa con apposito atto collegiale.

2. Nel numero di assessori, determinato nel precedente comma 1, è compreso il Vice Presidente della Provincia.

⁶ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 14/06/2010.

Art. 37 (Competenze)

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente, operando attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta svolge funzioni propositive nei confronti del Consiglio provinciale, cui riferisce sulla propria attività. In particolare predispone lo schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché la relazione illustrativa da allegarsi al rendiconto di gestione.
3. La Giunta inoltre collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi, programmi e provvedimenti fondamentali deliberati dal Consiglio.
4. La Giunta provinciale, nell'ambito delle sue funzioni, in particolare:
 - a) svolge attività di indirizzo e controllo politico amministrativo non rientranti nelle funzioni di altri organi di governo;
 - b) adotta gli atti di indirizzo di cui sono destinatari i dirigenti;
 - c) determina i trasferimenti e i riparti di risorse non predeterminati e non determinabili con riferimento ad automatismi stabiliti da disposizioni normative;
 - d) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - e) individua le macro strutture organizzative dell'Ente.
 - f) adotta il programma triennale delle opere ed approva i progetti preliminari ai fini del loro inserimento nell'elenco annuale.

Art. 38 (Funzionamento)

1. La Giunta provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o, in sua vece, dal Vice Presidente. Il Presidente della Provincia stabilisce l'ordine del giorno della seduta. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Giunta è convocata e presieduta dall'assessore più anziano di età presente.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 39 (Sedute della Giunta provinciale)

1. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche.
2. Alle sedute della Giunta partecipa il segretario generale. Possono partecipare, altresì, il direttore generale, il vice segretario generale ed il capo di gabinetto.
3. Ad invito del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli assessori, possono essere chiamati a partecipare alle sedute, in occasione della trattazione di specifici argomenti, consiglieri provinciali, dirigenti e funzionari dell'Ente e consulenti ed ogni altra persona di cui si ritenga utile la presenza.
4. L'ordine del giorno dell'adunanza della Giunta è trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente, ai consiglieri e al collegio dei revisori.

Art. 40 (Funzioni degli Assessori)

1. La posizione giuridica del Vice presidente della Provincia e degli assessori è disciplinata dalla legge.
2. Il Presidente della Provincia può conferire, mediante delega modificabile e revocabile, al Vice Presidente e ai singoli assessori l'esercizio di funzioni e di compiti inerenti settori organici di materia ed anche relativi a singoli programmi o progetti. Tali deleghe, modifiche e revoche sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.
3. Per le funzioni loro assegnate e fermo restando il principio della collegialità della Giunta provinciale, il Vice Presidente e gli assessori, coerentemente agli indirizzi e programmi adottati dal Consiglio, concorrono ad orientare, determinare e controllare la realizzazione dei programmi dell'Ente e svolgono azione propositiva nei confronti della Giunta stessa e di impulso verso il direttore generale e i dirigenti dell'Ente, del cui contributo si avvalgono per l'attuazione delle politiche loro delegate.
4. Il Vice Presidente della Provincia e gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale, senza diritto di voto e:
 - 1) hanno facoltà di intervenire su ogni argomento oggetto di discussione;
 - 2) possono illustrare proposte attinenti alle funzioni loro affidate;
 - 3) hanno facoltà di replica e di manifestare la propria opinione;
 - 4) devono rispondere alle interrogazioni anche a risposta immediata ed alle interpellanze;

Il Vice Presidente e gli assessori, inoltre, partecipano alle sedute delle Commissioni consiliari sugli affari di loro competenza.

5. Le dimissioni del Vice Presidente e degli assessori sono presentate direttamente al Presidente della Provincia in forma scritta.

CAPO V

Disposizioni comuni

Art. 41 (Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Gli amministratori sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 42 (Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri provinciali è consentito di optare per la trasformazione dei gettoni di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari, in una indennità di funzione.
2. L'apposito Regolamento per il funzionamento degli organi disciplina le modalità per la determinazione e attribuzione dell'indennità di funzione.

TITOLO III

CAPO I

Le forme organizzative

Art. 43 (Modalità di gestione delle funzioni ed attività dell'Ente)

1. La Provincia esercita le funzioni e le attività di competenza direttamente attraverso i propri uffici ovvero, nei limiti di legge e secondo scelte improntate a criteri di efficienza ed efficacia, attraverso apposite strutture quali uffici comuni, istituzioni e aziende anche consortili, associazioni, fondazioni, consorzi, società ovvero con convenzioni con altri enti locali o con forme associative.
2. Per le attività di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi dell'iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. L'indicazione di eventuali criteri di riparto per la nomina degli amministratori delle forme organizzative di cui al comma 1, quali risultano dalle intese fra gli enti partecipanti, deve essere espressa nella deliberazione consiliare di istituzione o adesione all'organizzazione stessa.

TITOLO IV

Organizzazione

CAPO I

Ordinamento delle strutture del personale

Art. 44 (Principi fondamentali in materia di lavoro)

1. Le risorse umane dell'Ente sono fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia di Bologna opera per la loro valorizzazione attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati, tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità.
2. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza alla normativa vigente, ai propri programmi ed obiettivi, contemperando il miglior andamento dell'efficacia e

dell'efficienza dell'azione amministrativa con il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale.

Art. 45 (Organizzazione degli uffici, dei servizi)

1. La struttura della Provincia di Bologna si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, per lo svolgimento e l'erogazione ai cittadini di servizi strumentali e di supporto anche in via informatica.

Art. 46 (Conferimento funzioni dirigenziali)

1. Il Presidente della Provincia di Bologna:

a) assegna ai dirigenti di ruolo dell'Ente gli incarichi dirigenziali, tenendo conto dell'articolazione organizzativa definita a livello regolamentare;

b) può fare ricorso a contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti di responsabili di uffici dirigenziali o di qualifiche specifiche di alta professionalità in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti di qualifiche dirigenziali presenti nella dotazione organica.

2. Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, concernenti le attitudini e le capacità professionali dimostrate, anche in eventuali precedenti incarichi ricoperti e dai relativi risultati gestionali, nonché di quelli oggettivi, concernenti la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare.

3. Nell'assegnazione e nel rinnovo degli incarichi dirigenziali il Presidente della Provincia tiene conto anche del principio di rotazione degli stessi e dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. Gli incarichi sono rinnovabili sulla base dei risultati ottenuti e sono revocabili in via anticipata quando il livello dei risultati conseguiti sia inadeguato.

4. Il Presidente della Provincia, infine, adotta per i dirigenti gli atti autorizzativi per la saltuaria e occasionale assunzione di eventuali incarichi esterni compatibili con esigenze di servizio e con le funzioni assegnate.

CAPO II

I Dirigenti

Art. 47 (Competenze dei dirigenti)

1. Nel quadro armonico di collaborazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i dirigenti adottano, gli atti di gestione ad essi demandati dalla legge. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. L'esecuzione delle determinazioni dirigenziali può essere sospesa dal Presidente con atto motivato, per specifiche ragioni di interesse pubblico, nonché per inosservanza degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo. In caso di ritardi o inadempimenti il Presidente può demandare ad altro dirigente l'adozione dei medesimi, fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità.

3. I dirigenti dirigono le strutture loro assegnate dal Presidente secondo gli indirizzi degli organi di governo, in particolare:

- a) assicurano la necessaria e tempestiva assistenza ai lavori del Consiglio provinciale e della Giunta;
- b) provvedono all'adozione di tutti gli atti di gestione del personale, esercitano la connessa discrezionalità amministrativa e assicurano l'attribuzione dei trattamenti accessori;
- c) individuano e coordinano i responsabili dei procedimenti amministrativi eccezione fatta per i casi di procedimenti a carattere intersettoriale di competenza del Presidente come quelli a lui specificatamente assegnati dalle leggi.

4. I dirigenti devono informare il Presidente della Provincia e gli assessori di riferimento sull'andamento dell'azione amministrativa relativamente ai compiti assegnati.

Art. 48 (Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati.

Art. 49 (segretario generale)

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
2. Previa verifica dell'istruttoria, si esprime sulla conformità giuridico-amministrativa delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta, provvedendo ai conseguenti atti di pubblicità.
3. Partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.
4. Svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente della Provincia.
5. Il segretario generale è coadiuvato dal vice segretario generale il quale esercita, altresì, le funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di vacanza dell'ufficio, assenza o impedimento.

Art. 50 (direttore generale)

1. Il direttore generale, nominato a termini di legge dal Presidente, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. Il direttore generale è altresì responsabile della predisposizione annuale del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione e degli aggiornamenti di questi che si rendessero necessari sulla base degli indirizzi al cui comma precedente.
3. L'incarico di direttore generale è conferito a soggetti aventi elevata professionalità in materia di organizzazione e pianificazione aziendale con comprovata esperienza acquisita in strutture pubbliche o private.
4. Il direttore generale svolge inoltre gli ulteriori incarichi attribuitigli dal Presidente.

TITOLO V

Servizi pubblici locali e attività

CAPO I

Gestione dei servizi

Art. 51 (Forme di gestione)

1. La Provincia di Bologna, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici e delle attività rivolte a realizzare fini culturali e sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.
2. La Provincia assicura la gestione dei servizi pubblici locali di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, attraverso la partecipazione a società di capitali ovvero attraverso imprese idonee, aziende speciali e istituzioni, anche consortili, associazioni e fondazioni o, infine, in concessione, in convenzione o in economia sulla base della disciplina generale e di settore.
3. Le scelte in ordine ai servizi pubblici sono adottate alla luce del principio della distinzione tra funzione di regolazione e controllo e responsabilità di gestione nonché dei criteri di efficienza ed efficacia della gestione stessa.
4. Le decisioni relative alla istituzione, alla trasformazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori sugli aspetti economici e finanziari della proposta.

CAPO II

Aziende speciali

Art. 52 (L'azienda speciale)

1. L'azienda speciale è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale si approvano, inoltre, lo statuto aziendale e il piano programma tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

2. Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. Lo statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello Statuto della Provincia.

3. Le aziende speciali presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

Art. 53 (Organi dell'azienda speciale)

1. La scelta e le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia che le effettua tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio provinciale.

3. La revoca del presidente dell'azienda speciale e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei componenti revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altre cause provvede, entro trenta giorni, il Presidente della Provincia.

4. Il presidente dell'azienda speciale è nominato dal Presidente della Provincia.

5. Il presidente rappresenta l'azienda di fronte ai terzi. Agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'azienda stessa, previa deliberazione del consiglio di amministrazione

6. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione. Le modalità sono stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

CAPO III

Istituzioni

Art. 54 (L'istituzione per i servizi culturali e sociali)

1. L'istituzione è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Non possono essere costituite più istituzioni per l'esercizio di servizi affini.
3. Le istituzioni presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

Art. 55 (Organi dell'istituzione)

1. Il presidente e il consiglio di amministrazione, composto complessivamente da cinque membri, sono nominati dal Presidente della Provincia.
2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio provinciale.
3. Il Presidente della Provincia può revocare il presidente dell'istituzione, i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.
4. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal Presidente della Provincia per un periodo di tre anni, fatta salva la possibilità di conferma, tra i dipendenti di ruolo della Provincia di Bologna o, previa delibera di Giunta, con contratto a tempo determinato.

Art. 56 (Costituzione e funzionamento dell'istituzione).

1. La Provincia di Bologna, con la delibera di costituzione dell'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi e approva il regolamento sull'ordinamento e il funzionamento.
2. La Giunta provinciale conferisce il capitale di dotazione, determina la dotazione organica e assegna le risorse strumentali.
3. Il Consiglio provinciale verifica i risultati di gestione anche attraverso la competente Commissione consiliare.
4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

5. Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
6. La Provincia provvede ad assicurare la copertura, a carico del bilancio provinciale, degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
8. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi d'interesse metropolitano. La convenzione disciplina, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, la costituzione e il funzionamento dell'istituzione e la nomina dei suoi organi.

Art. 57 (Aspettative, permessi e indennità)

1. Le aspettative e i permessi degli amministratori, quando spettanti, sono disciplinati dalla legge. Le indennità sono stabilite dal Consiglio provinciale.

TITOLO VI

Finanze e contabilità

Art. 58 (Finanza provinciale)

1. La Provincia di Bologna, nell'ordinamento della finanza locale, ha autonomia impositiva e finanziaria anche nel coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia può reperire entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. La Provincia nell'ambito dell'autonomia impositiva determina la misura delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi.

4. I regolamenti tributari della Provincia devono essere adeguati ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”.

5. I rapporti finanziari inerenti l’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia dalla Regione Emilia Romagna sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura contestualmente il trasferimento del personale e delle risorse in misura adeguata all’espletamento delle funzioni stesse.

Art. 59 (Beni provinciali)

1. I beni provinciali mobili e immobili, classificati e gestiti in base alla normativa, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati.

2. L’utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio provinciale.

Art. 60 (Bilancio di previsione)

1. La gestione economico finanziaria della Provincia di Bologna si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio provinciale, sulla base dello schema proposto dalla Giunta provinciale, in osservanza dei principi contabili di legge.

Art. 61 (Rendiconto della gestione)

1. Il rendiconto della gestione, proposto dalla Giunta provinciale, è deliberato dal Consiglio provinciale a termini di legge.

2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio e deve dimostrare i risultati della gestione, rilevati anche mediante contabilità economica.

3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Alla proposta di delibera consiliare del rendiconto è allegata apposita relazione del collegio dei revisori, che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Art. 62 (Collegio dei revisori)

1. La revisione economico-finanziaria dell'Ente è svolta dal collegio dei revisori, eletti dal Consiglio provinciale con le modalità di votazione stabilite dalla legge e secondo i criteri di selezione dei candidati definiti dal Regolamento di contabilità.

2. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

3. Il collegio dei revisori partecipa alle sedute del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni, del rendiconto di gestione, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed eventualmente, con la presenza anche di un solo revisore in rappresentanza dell'intero Collegio, per la trattazione di argomenti per i quali sia stato richiesto il loro parere.

4. Il collegio dei revisori, qualora i singoli componenti ne facciano richiesta o il Collegio stesso sia espressamente invitato dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari o da un quarto dei consiglieri in carica, partecipa alle sedute del Consiglio per la trattazione di argomenti specifici aventi rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale.

5. Il collegio dei revisori può partecipare con diritto di parola, altresì, alle sedute della Giunta, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti, se richiesto dai rispettivi presidenti. Per la partecipazione alle sedute richiamate, al collegio dei revisori sono comunicate le convocazioni e gli ordini del giorno degli argomenti in trattazione.

6. Il collegio dei revisori può concorrere con le strutture dell'Ente per la predisposizione di elaborati e rappresentazioni che facilitino la leggibilità dei documenti contabili.

Art. 63 (Sistema dei controlli interni)

1. La Provincia di Bologna può utilizzare strumenti di controllo interno finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la

valutazione dei dirigenti relativi al conseguimento degli obiettivi predefiniti e assegnati, nonché idonei a consentire agli organi di indirizzo politico la valutazione della congruenza delle attività svolte in rapporto agli indirizzi politico-amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

TITOLO VII

Istituti di partecipazione e di garanzia

CAPO I

Partecipazione popolare

Art. 64 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)

1. La Provincia di Bologna, al fine di favorire il concorso della Comunità all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e promuove, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente, anche su base circoscrizionale. Tali principi si applicano a favore di coloro che con il territorio provinciale si relazionano per motivi lavoro, di studio ed economici e dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alle stesse condizioni.

2. La Provincia mantiene, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali, sindacali, economiche, culturali e del volontariato per l'elaborazione dei propri piani e programmi.

3. La Provincia promuove, infine, lo sviluppo delle libere forme associative mediante l'accesso alle strutture e ai servizi e attraverso la concessione di sovvenzioni e contributi.

Art. 65 (Situazioni giuridiche soggettive)

1. La Provincia di Bologna, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, attiva tutti gli strumenti di informazione, di partecipazione e di intervento idonei ad assicurare la trasparenza e la certezza dell'azione amministrativa. Modalità, responsabilità e termini sono

stabiliti dall'apposito Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dalle deliberazioni concernenti le tabelle procedimentali.

Art. 66 (Consultazioni)

1. La Provincia di Bologna, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi, consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di competenza provinciale.
2. La Provincia, per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi, può indire pubbliche assemblee. Tali assemblee possono essere indette anche a richiesta di mille residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nel qual caso esse saranno tenute entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. La consultazione può riguardare i comuni nonché altri enti pubblici e privati anche su richiesta dei medesimi.
4. Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito regolamento.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 67 (Consulte)

1. La Provincia di Bologna può costituire consulte, ai fini di un efficace e permanente raccordo con i cittadini, con le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono pareri e proposte sulle materie oggetto delle loro attività.
2. In particolare, sono costituite consulte per la valorizzazione delle specificità e per la realizzazione di pari opportunità tra tutte le componenti della società civile, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate.
3. Tali consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con delibera del Consiglio provinciale. Detta delibera disciplina le modalità di funzionamento per l'acquisizione delle informazioni e

degli orientamenti delle parti rappresentate. La partecipazione alle consulte non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 68 (Istanze, petizioni e proposte)

1. I residenti e coloro che operano nel territorio provinciale e le loro associazioni possono presentare istanze e petizioni, indirizzate al Presidente della Provincia, dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale eventuali iniziative e/o soluzioni per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Presidente della Provincia ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, per la presentazione delle quali non è prevista alcuna particolare modalità, devono essere regolarmente sottoscritte. Le proposte, intese ad ottenere l'adozione di interventi di interesse collettivo, devono essere sottoscritte da almeno tremila residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

3. Le istanze e le petizioni devono essere prese in considerazione dal Presidente della Provincia, che formula le relative valutazioni, dando risposta scritta entro giorni trenta. Per le proposte il termine è di giorni novanta. Istanze, petizioni e proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è disponibile per la pubblica consultazione.

Art. 69 (Proposte deliberative ad iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare di proposte deliberative di competenza del Consiglio provinciale si esercita mediante la presentazione al Presidente della Provincia di una proposta sottoscritta, con firme autenticate, da almeno tremilacinquecento residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età della Provincia di Bologna.

2. La proposta di delibera è presentata dal Presidente della Provincia alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che ne valuta l'ammissibilità.

3. La proposta di iniziativa popolare, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, è sottoposta all'esame del Consiglio, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

4. Le proposte deliberative per le quali non è ammessa l'iniziativa popolare sono quelle indicate dall'art.70, c.5.

Art. 70 (Referendum)

1. Il Consiglio provinciale delibera l'indizione di referendum consultivi e referendum abrogativi sulle materie di esclusiva competenza dell'Ente.

2. Il referendum consultivo è rivolto a conoscere l'opinione della popolazione dell'intero territorio o di ambiti di esso, circa gli indirizzi o gli orientamenti su proposte di regolamenti o provvedimenti amministrativi di interesse generale. Il referendum abrogativo decide dell'abolizione totale o parziale di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale.

3. Il referendum consultivo è promosso per iniziativa della Giunta provinciale o di un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero su richiesta di almeno diecimila soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nei comuni della Provincia o di cinque consigli comunali del territorio provinciale.

4. Il referendum abrogativo è promosso su richiesta di almeno diecimila soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nei comuni della Provincia.

5. I referendum non possono riguardare il Regolamento per il funzionamento degli organi e il Regolamento di organizzazione, i provvedimenti tributari e di bilancio, gli atti amministrativi attuativi di leggi dello Stato o della Regione.

6. Il referendum viene indetto dal Presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera.

7. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata quando al medesimo partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

9. Al referendum consultivo possono partecipare i residenti e coloro che si relazionano con continuità con il territorio provinciale. Apposito regolamento stabilisce i criteri di individuazione dei soggetti partecipanti.

10. Apposito regolamento disciplina le modalità di promozione, il giudizio di ammissibilità, i controlli di legittimità, l'indizione, la votazione, lo scrutinio, la dichiarazione del risultato.

Art. 71 (Albo pretorio)

1. La Provincia di Bologna ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei documenti che devono essere portati a conoscenza della Comunità. Le pubblicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo di strumentazioni elettroniche. Il segretario generale è responsabile delle pubblicazioni.

C A P O II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 72 (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti e i documenti della Provincia di Bologna e delle istituzioni dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. L'accesso ai documenti può essere differito con una motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, qualora la conoscenza possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, degli enti e delle imprese ovvero possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 73 (Forme particolari di pubblicità)

1. Gli organi istituzionali e gestionali sono tenuti ad adottare forme idonee di pubblicità delle direttive, delle istruzioni e delle circolari, nelle quali si determinano l'interpretazione ed applicazione di disposizioni normative. Delle forme di pubblicità è data esplicita indicazione, a cura degli organi competenti, negli atti e documenti soprammenzionati.

Art. 74 (Diritto di accesso)

1. Tutti gli interessati, singoli o associati, hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività mediante accesso ai documenti della Provincia di Bologna e delle istituzioni dell'Ente, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo.
2. E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) al fine di assicurare il diritto dei soggetti interessati di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi dell'Ente e delle istituzioni dipendenti.

CAPO III

Il Difensore civico

Art. 75 (Istituzione e funzioni)

1. E' costituito l'ufficio del difensore civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione provinciale, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali di cui la Provincia di Bologna detenga quote e degli enti pubblici e privati convenzionati.
2. Il difensore civico interviene a tutela di chiunque rappresenti un interesse diretto, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, in atti, fatti e comportamenti che configurano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, con l'esclusione della materia del pubblico impiego.
3. Il difensore civico non può intervenire a richiesta dei consiglieri e degli assessori nell'esercizio delle loro funzioni, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione funzionale.
5. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici e ai servizi della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere

ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio nè la riservatezza.

6. Sulle dotazioni e le indennità del difensore civico decide il Consiglio con specifica deliberazione.

Art. 76 (Elezione)

1. Il difensore civico viene eletto, dal Consiglio provinciale, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla recezione delle medesime. Le dimissioni vengono presentate al Presidente del Consiglio. Entro quarantacinque giorni dalla recezione il Consiglio elegge il nuovo difensore. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.

4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 77 (Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la figura del difensore civico:

a) I membri del Parlamento e del Governo, gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici, degli enti territoriali, degli enti locali e degli enti di gestione ad essi riconducibili;

b) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

c) i soggetti che con la Provincia e i comuni convenzionati intrattengono rapporti professionali o economico-finanziari.

Art. 78 (Relazione)

1. Il difensore civico presenta al Consiglio provinciale una relazione annuale, entro il 30 giugno, ove illustra l'attività svolta finalizzata a rimuovere abusi, disfunzioni e carenze, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.

Art. 79 (Convenzioni)

1. Le funzioni di difesa civica possono essere assolte direttamente o affidate al difensore civico regionale, mediante convenzione. Le funzioni sono estese ai comuni che richiedano alla Provincia di avvalersene.

TITOLO VIII

Forme associative e di cooperazione

Art. 80 (Principi generali)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia di Bologna, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di sua spettanza, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati, anche mediante accordi e forme convenzionali.

2. La cooperazione con gli enti locali si realizza in armonia con la disciplina regionale in materia di cooperazione istituzionale.

3. In particolare la Provincia coordina l'attività programmatica dei comuni e in collaborazione con essi promuove e realizza interventi nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

4. La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi. Esse sono le convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma.

Art. 81 (Convenzioni)

1. La Provincia di Bologna per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri enti locali.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio provinciale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 82 (ConSORZI)

1. I consorzi sono istituiti per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che prevedano la determinazione della quota di partecipazione. La convenzione disciplina altresì la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. La Provincia di Bologna è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal Presidente della Provincia o suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.

Art. 83 (Accordi di programma)

1. La Provincia di Bologna, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, promuove e favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di

programmi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata e coordinata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. A tal fine, per la realizzazione integrata delle opere pubbliche, programmi e interventi nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente della Provincia, gli organi provinciali intraprendono le iniziative e svolgono le attività previste dalla legge.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art. 84 (Revisione Statuto)

1. Le richieste di modifiche statutarie possono essere formulate:

- 1) dal Presidente della Provincia;
- 2) da ciascuno dei consiglieri provinciali;
- 3) da almeno 5000 elettori residenti nei comuni della Provincia di Bologna mediante l'applicazione delle procedure stabilite dall'art. 69.

Art. 85 (Regolamenti)

1. I regolamenti e le relative modifiche, ove non sia stabilito diversamente dalla legge, sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, i regolamenti sono approvati, con votazione da tenersi, di norma, in una seduta successiva, a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dal primo del mese successivo alla pubblicazione, ove non sia stabilito diversamente dal Consiglio provinciale.

3. L'entrata in vigore di norme statutarie comporta l'abrogazione di disposizioni regolamentari con esse incompatibili. Il Consiglio provinciale provvede agli adeguamenti necessari, di norma, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle norme statutarie.